

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Demetrio DELFINO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

[Signature]

CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 30 LUGLIO 2019

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco Consiglio

[Signature]

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco Consiglio

[Signature]

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 10.47, nella sala delle Adunanze Consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 126699 del 25.07.2019 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di seconda convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. Demetrio DELFINO. Risultano presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 4912 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li - 7 AGO. 2019

INCARICATO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

[Signature]

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal - 7 AGO. 2019, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il 30 LUG 2019;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li - 7 AGO. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

[Signature]

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA Giuseppe - Sindaco	SI	24	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	25	CARACCIOLIO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	SI	26	D'ASCOLI Giuseppe	NO
4	BRUNETTI Paolo	NO	27	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	NO	28	IMBALZANO Emiliano	NO
6	CASTORINA Antonino	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MAIOLINO Antonino	NO
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	SI
9	IACHINO Nancy	NO	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
10	LATELLA Giovanni	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	MARINO Demetrio	SI			
12	MARRA Vincenzo	NO			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	SI			
15	MILETO Antonino	SI			
16	MINNITI Giovanni	SI			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	SI			
19	PARIS Nicola	SI			
20	QUARTUCCIO Filippo	NO			
21	RUVOLO Antonio	NO			
22	SERA Giuseppe Francesco	NO			
23	SERRANO Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Neri Armando, Zimbalatti Antonino, Anghelone Saverio, Nucera Anna, Nucera Lucia Anita, Calabrò Irene Vittoria e Cama Mariangela. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE" e concede la parola al consigliere Rocco Albanese che relaziona in merito.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera suddetta che viene approvata a **maggioranza** dai 18 presenti in aula con il seguente esito: **voti favorevoli 15** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, DELFINO, GANGEMI, LATELLA, MARINO, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS E SERRANO'); **voti contrari 5** (DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MATALONE, PIZZIMENTI e RIPEPI); **astenuiti 0**.

Il Presidente ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi 142 e seguenti, della Legge 296/2006, con il quale è individuato nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare in materia di determinazione delle aliquote e tariffe per l'addizionale comunale all'IRPEF;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO lo statuto dell'ente;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Preso atto dell'esito della votazione sopra riportata e proclamata dal Presidente

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa, la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 0,8%;
2. di stimare in €. 14.350.000,00 il gettito complessivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2019 (e per gli anni 2020 e 2021) derivante dall'aliquota unica sopra determinata;
3. di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività della stessa e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
4. di inviare il presente provvedimento al dirigente del Settore Finanze e tributi per l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari e conseguenti;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione:
 - sul sito internet del Comune, www.reggiocal.it;
 - all'Albo Pretorio on line del Comune;
6. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le ulteriori forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Il Presidente del Consiglio preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio Comunale che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Con **voti favorevoli 15** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, DELFINO, GANGEMI, LATELLA, MARINO, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS E SERRANO'); **voti contrari 5** (DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MATALONE, PIZZIMENTI e RIPEPI); **astenuiti 0**, resi dai 20 presenti e votanti, per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021.

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 del 14.03.2018, con la quale è stata prevista, per l'anno 2018, un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...*";

DATO ATTO che:

- a) la Commissione Straordinaria ha provveduto, con deliberazione n. 17 dell'8 febbraio 2013 adottata con i poteri del Consiglio comunale, ad approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 bis del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/2000, per far fronte ai deficit ed agli squilibri strutturali dell'Ente;
- b) in conformità al predetto piano, è necessario assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese correnti, la cui esigenza è determinata anche:
 1. dall'aumento dei prezzi di mercato per acquisto di beni e servizi (energia elettrica, acqua, carburanti, beni di consumo, ecc.);
 2. dalla rilevante riduzione dei trasferimenti erariali per tagli da parte del Governo Centrale;
 3. dall'obbligo di garantire gli indispensabili servizi istituzionali tra i quali la pubblica illuminazione, la manutenzione di strade, scuole, i servizi sociali, ecc.;
- c) avendo fatto ricorso ed avuto accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del TUEL, l'Ente è obbligato a deliberare le aliquote dei tributi locali nella misura massima consentita;

ATTESO che, per garantire il rispetto degli obblighi del piano di riequilibrio sopra specificato, si rende pertanto necessario confermare anche per l'annualità 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF già deliberata per l'esercizio 2018 nella misura dello 0,8%;

RICHIAMATO il principio contabile 3.7.5, modificato dal decreto ministeriale del 30 marzo 2016, in base al quale "...*gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno d'imposta.....*";

QUANTIFICATO presuntivamente in €. 14.350.000,00 il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

RITENUTO, quindi, di dover confermare per l'anno 2019 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,8%;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 marzo 2019 (GU Serie Generale n. 82 del 6.4.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è ulteriormente differito al 30 aprile 2019...”*;
- il D.M. del Ministero dell'Interno 24 aprile 2019 pubblicato sulla Serie Generale della Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2019, con cui, per gli enti locali sottoposti alla procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito alla data del 31 luglio 2019;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2018;

VISTA la proposta formulata dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 130 dell' 8 luglio 2019 avente ad oggetto *“Determinazione ed approvazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2019.”*;

RITENUTO di dover provvedere in merito disponendo l'approvazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2019;

VISTO il parere della Commissione consiliare competente, giusta nota prot. n. 127628 del 29.07.2019;

VISTO il t.u. Ordinamento enti locali, d.lgs. 267/2000;